



COMUNE DI NARNI

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI
IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 09/03/2020

Art.1 PRINCIPI GENERALI.....

Art.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.....

Art.3 DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA.....

Art.4 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE.....

Art.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO.....

Art.7 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO.....

Art.8 DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Narni, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente rispettivamente agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 e agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000.
2. Il Comune di Narni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato, part-time, in convenzione, in comando, con contratto di somministrazione lavoro) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.

1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o con l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara di appalto o avvalendosi dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, non escluso tramite apposita convenzione.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto elettronici presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che risultino convenzionati con l'Ente.

Art. 3 DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA

1. Hanno diritto all'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa:
 - a) il Segretario Generale, con le modalità previste dal contratto vigente per la specifica figura professionale;
 - b) il personale con qualifica dirigenziale, con le modalità previste dal contratto vigente per la specifica figura professionale;

Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto

- c) il personale non dirigente, con orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana, nelle giornate in cui viene effettuato il rientro pomeridiano;
 - d) il personale in posizione di comando o in convenzione da altri Enti, purché rientri in una delle tipologie di cui ai commi precedenti.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa, per il personale non dirigente, spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
- a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
 - c) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell'interesse dell'Ente che a carattere personale;
 - d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;
 - e) il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;
 - f) la fascia di orario entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore 13.50 (orario minimo di uscita dal servizio) alle ore 15.20 (orario massimo di rientro in servizio), per non oltre novanta minuti complessivi, salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando i limiti dei trenta minuti e delle due ore.
 - g) Nel rispetto del principio di autoresponsabilizzazione (in base al quale dirigente e il segretario comunale fissano autonomamente l'orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli), il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa, spetta al personale dirigente e al Segretario Generale, alle seguenti condizioni:
 - Il buono pasto è dovuto solo nel caso in cui il Segretario Generale o Dirigente abbiano effettuato almeno due timbrature - di cui l'ultima dopo le ore 16.00 - e prestatato servizio per almeno 7,30 ore. La presenza in servizio attestata mediante unica timbratura non dà diritto al buono pasto, così come le assenze, salvo il caso che siano dovute a trasferte per le quali non è stato richiesto del pasto, secondo la disciplina del regolamento di trasferta.
3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:

Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto

- a) effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri previsti dal comma 2;
 - b) nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano;
 - c) al personale non dirigente, con orario di lavoro articolato su 6 giorni lavorativi a settimana, purché presti lavoro per almeno 8 ore giornaliere consecutive.
4. L'erogazione del buono pasto non spetta invece:
- a) ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti;
 - b) ai dipendenti in missione qualora il pasto sia ricompreso nel programma della missione.

ART. 4 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è pari a € 7.00 (euro sette/00) ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eventualmente eccedente tale valore.
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7.00; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.
3. Eventuali ritenute sull'importo eccedente il limite di esenzione del valore nominale del buono pasto verranno effettuate dall'Amministrazione sulla busta paga del dipendente.
4. Futuri adeguamenti saranno possibili, compatibilmente con le risorse disponibili, previa contrattazione decentrata e successiva adozione di atto formale.
5. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Per quanto riguarda il personale operaio, quello appartenente al corpo di polizia municipale non amministrativo ed in generale quello che svolge un orario di lavoro continuato, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:

Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto

- a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
- b) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, anche consecutive; nel caso di interruzione, la pausa non deve essere inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
- c) nel caso di prestazione di attività lavorativa svolta in una parte della giornata (antimeridiana o pomeridiana) con interruzione e ripresa successiva (pomeridiana o serale), valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera b).

Art. 6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'Ente provvederà alla consegna a ciascun dipendente di una card nominativa.
2. L'erogazione dei buoni pasto elettronici ai dipendenti viene effettuata tramite ricarica della relativa card mensilmente sulla base delle presenze del trimestre precedente, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze.
3. Il numero massimo di buoni pasto elettronici erogabili è fissato nella misura di dieci mensili.
4. L'Ufficio Gestione Risorse Umane si riserva di modificare il periodo di ricarica delle card previa tempestiva comunicazione via e-mail o con altra modalità.
5. Alla fine del trimestre o di altro termine stabilito, l'Ufficio Gestione Risorse Umane redige apposito verbale, che viene sottoscritto da un Agente Contabile all'uopo preposto.
6. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con l'Ente e la ditta fornitrice.

Art. 7 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Gestione Risorse Umane, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. In riferimento al comma precedente, qualora il titolare della tessera non provveda a fornire tempestiva comunicazione all'Ufficio Gestione Risorse Umane, lo stesso non potrà richiedere ulteriori buoni in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.
3. Il rilascio di altra tessera, nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Sono abrogate altresì le precedenti disposizioni interne sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto che dovessero entrare in contrasto con quelle adottate con il presente regolamento.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 01.01.2020.